



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

CONTRATTO DI SERVIZIO

ALLEGATO α – CRITERI DI REDIFINIZIONE DEGLI EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI DEL CONTRATTO

**PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO MARITTIMO IN
CONTINUITA’ TERRITORIALE TRA LA SARDEGNA E LE ISOLE MINORI DI S. PIETRO E DE LA
MADDALENA. – (C.I.G.: 64741448A2).**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

1 PREMESSE

- Si prevede di dividere il periodo della concessione, pari a sei (6) anni, in 2 sotto-periodi regolatori. La REGIONE si riserva di estendere il servizio fino ad ulteriori 3 (tre) anni, esclusivamente nel caso in cui vengano reperite risorse finanziarie sufficienti per tale estensione;
- Al termine di ogni periodo regolatorio, l'Amministrazione procederà ad un controllo dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario e procederà a verificare se la compensazione erogata ex ante sia stata superiore o inferiore alle reali esigenze di equilibrio economico finanziario del contratto come specificato nel successivo punto 2.
- Al termine della attività di verifica si procederà alla ridefinizione degli equilibri contrattuali come indicato nel successivo punto 4.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

2 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL CONTRATTO

2.1 Per equilibrio economico finanziario del contratto si intende una situazione nella quale il combinato disposto del perimetro dei servizi offerti e del livello di corrispettivo di servizio (**compensazione**) previsto è tale da consentire al concessionario, in via previsionale, la copertura dei costi ammessi a remunerazione.

In particolare all'atto della stipula del contratto di servizio, nonché alla revisione relativa alla fine di ciascun periodo regolatorio, è verificata, per l'intero periodo concessorio, la seguente formula (Cfr. Delibera CIPE n. 111 del 9 novembre 2007):

$$VA(RSP) + VA(AI(X)) = VA(CA) \quad [1]$$

Dove **VA (RSP)** è il valore attualizzato dei rimborsi per gli oneri di servizio pubblico previsti nel futuro Contratto di servizio;

2.2 Al fine di rappresentare al meglio la natura delle grandezze economiche indicate nella formula [1] si pone:

- **VA (RSP)** pari a VA^{COM} che rappresenta il Valore attuale delle compensazioni (COM) richieste per il periodo temporale di riferimento;
- **VA (AI(X))** pari a VA^{RCV} rappresenta il valore attuale dei ricavi tariffari e diversi. Si fa riferimento al totale delle grandezze A.1 e A.2 calcolate nello schema 2 dell'allegato Beta al contratto di servizio;
- **VA (CA)** pari $VA^{CO} + VA^{CR} + VA^{CI}$ dove:
 - VA^{CO} = Valore attuale dei cd. "costi operativi" (CO). Si fa riferimento al totale delle grandezze B.1, B.2, B.3, B.4 calcolate nello schema 2 dell'allegato Beta al contratto di servizio;
 - VA^{CR} = Valore attuale dei cd. "costi di rimborso del capitale investito" (CR). Si fa riferimento alla grandezza C calcolate nello schema 2 dell'allegato Beta al contratto di servizio;
 - VA^{CI} = Valore attuale del costo del capitale investito. Il tasso di remunerazione del capitale investito (CI) è fisso per l'intera durata contrattuale ed è determinato secondo le modalità di calcolo di cui alla Delibera CIPE n. 111 del 9 novembre 2007;

2.3 La formula dell'equilibrio economico contrattuale, calcolata sulla base del costo netto sostenuto dalla Società per l'adempimento degli obblighi di Servizio, sulla quale si basa:

- i. il calcolo della compensazione effettuato contestualmente alla firma della convenzione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

ii. la verifica al termine di ogni periodo regolatorio, in particolare negli anni 3, 6 della concessione;
risulta essere pari a:

$$VA^{COM} + VA^{RCV} = VA^{CO} + VA^{CR} + VA^{CI} \quad [2]$$

Sulla base della formula [2], pertanto, il valore della compensazione risulta essere pari a:

$$VA^{COM} = [VA^{CO} + VA^{CR} + VA^{CI}] - VA^{RCV} \quad [3]$$

2.4 Ai fini della determinazione delle grandezze cui alla formula [2]:

- a) i valori attualizzati sono determinati utilizzando il tasso nominale di remunerazione del capitale di cui al punto 3.1;
- b) i costi operativi ammessi nel corso del periodo di regolamentazione sono determinati, in relazione a ciascun anno, utilizzando il tasso di inflazione programmata;
- c) i costi operativi, di rimborso e di remunerazione del capitale investito, nonché il ricavi tariffari e diversi, ammessi nel periodo regolatorio sono determinati sulla base di quanto indicato nel PEF (allegato β al contratto di servizio).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

3 TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Il tasso nominale di remunerazione del capitale investito riconosciuto, è determinato secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale (Cfr. Delibera CIPE). In formule:

$$r = (1 - g) * \frac{k_e}{(1 - T_e)} + g * \frac{k_d * (1 - T_{rs})}{(1 - T_e)} \quad [4]$$

Dove:

k_e :costo ammesso del capitale di rischio;

k_d :costo ammesso del capitale di debito;

g :tasso di leva finanziaria standard di settore;

T_{rs} :aliquota d'imposta sui redditi delle società;

T_e : aliquota fiscale equivalente sui redditi del gestore, che tiene conto delle diverse basi imponibili dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3.2 Il costo ammesso del capitale di debito k_d è definito dalla somma del tasso di rendimento di attività prive di rischio e dal premio al debito. In formule : $r_f + \text{spread}$ dove i) r_f è Il tasso di rendimento di attività prive di rischio e ii) lo spread è il premio al debito.

3.3 Il tasso di rendimento delle attività prive di rischio r_f è pari alla media dei rendimenti lordi del BTP decennale riferibili agli ultimi 12 mesi, rilevabili al momento della presentazione del PEF contestualmente alla firma del Contratto di servizio.

3.4 Il premio al debito (spread) è determinato in ragione dei valori di mercato rilevabili in base ad analisi a carattere settoriale al momento della presentazione del PEF contestualmente alla firma della convenzione.

3.5 Il costo ammesso del capitale di rischio k_e è calcolato sommando al tasso di rendimento di attività prive di rischio un premio riconosciuto al capitale di rischio moltiplicato per un coefficiente β , che riflette il rischio non diversificabile che caratterizza l'attività svolta dalla Società. In formule $k_e = r_f + \beta(r_m - r_f)$ dove $(r_m - r_f)$ è pari al premio riconosciuto al capitale di rischio.

3.6 Il coefficiente β , ove applicabile, è stimato in ragione della correlazione tra il rendimento atteso del mercato azionario e il rendimento atteso del capitale di rischio per un insieme di società con rischio confrontabile, utilizzando una struttura finanziaria di mercato. Per la stima del coefficiente β occorrerà utilizzare il coefficiente medio di mercato.

3.7 Il premio riconosciuto al capitale di rischio $(r_m - r_f)$ è pari al 4%. Nel caso di servizio offerto non in regime di esclusiva, il maggior rischio sopportato dall'esercente è remunerato tramite una



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

componente aggiuntiva del 2,5%. Pertanto il premio totale riconosciuto al capitale di rischio è pari al 6,5%.

3.8 Il tasso di leva finanziaria g da considerarsi è quello medio rilevabile dal settore.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

4 CONTROLLO E VERIFICA DELLA COMPENSAZIONE E RIDEFINIZIONE DEGLI EQUILIBRI CONTRATTUALI

- 4.1 L'attività di controllo e revisione della compensazione dovrà essere effettuata sulla base dei ricavi e dei costi (Cfr. punto 2.3) che il Concessionario sosterrà effettivamente (dati consuntivi) al fine di soddisfare le esigenze di servizio pubblico e sulla base di quelli che dovrà stimare (dati previsionali) per i successivi anni.
- 4.2 Le Parti procedono, con cadenza triennale, alla verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario del Contratto di cui alla formula [2] secondo i criteri stabiliti dalla delibera CIPE e con le modalità di seguito illustrate.
- 4.3 Si definisce valore congruo della compensazione, il valore che permette di verificare la formula di cui al punto 2.3, richiesto dal Concessionario, in sede di gara.
- 4.4 L'attività di verifica della compensazione verrà, pertanto, effettuata alla fine di ogni periodo regolatorio dove verrà presentato un nuovo PEF comprendente un nuovo calcolo della compensazione anche sulla base dei dati consuntivi antecedenti la fine di ogni periodo regolatorio e quindi verrà calcolata sempre in relazione all'intero periodo di concessione.
- 4.5 A seguito dell'attività di verifica del valore stimato della Società in relazione al nuovo livello di compensazione, si potrebbe evidenziare che tale nuovo valore risulti essere inferiore (sovracompenrazione) o superiore (sottocompenrazione) al suo valore congruo, già stimato ex ante ed erogato per l'intero periodo regolatorio oggetto di verifica.
- 4.6 Il miglioramento o la perdita di efficienza è da imputare, rispettivamente, alla riduzione o all'incremento del totale dei costi relativi alle voci B.1, B.2 al netto della voce b.2.1, B.3 dello schema 2 di cui all'Allegato β.
- 4.7 In caso di sotto-compensazione, ove il livello della compensazione erogata ex ante risulti essere inferiore al suo valore congruo, le Parti rispettano i seguenti criteri:
- a) qualora la sotto-compensazione sia superiore al 5% del valore congruo della Compensazione, l'Amministrazione provvede, alla riduzione per il successivo Periodo Regolatorio, esclusivamente per la parte eccedente, del perimetro di attività dei servizi minimi sovvenzionati, rivedendo gli assetti nautici, ovvero modifica i vincoli tariffari.
 - b) qualora le cause che hanno determinato una sotto-compensazione siano imputabili ad un incremento dei costi generati da perdite di efficienza di cui al punto 4.6, l'Amministrazione non provvede ad applicare le riduzioni previste dal precedente sottopunto 4.7.a;
 - c) non sono ammesse nel contratto clausole di adeguamento automatico del corrispettivo di servizio pubblico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

- 4.8 In caso di sovracompensazione, ove il livello della compensazione erogata ex ante risulti essere superiore al suo valore congruo, le Parti rispettano i seguenti criteri:
- a) la parte eccedente il valore congruo della compensazione viene restituita dalla Società all'Amministrazione contestualmente al primo pagamento utile;
 - b) per la parte imputabile ad un eventuale decremento dei costi operativi dovuti da incrementi di efficienza oltre il 3%, la relativa sovracompensazione sarà restituita all'Amministrazione, in ragione del variare del valore medio dell'Indice di Customer Satisfaction (ICS) rilevato nel triennio del periodo regolatorio, secondo le modalità indicate nell'Allegato E al Contratto di servizio come di seguito indicato:
 - o **75%** nel caso in cui l'ICS medio del triennio sia compreso tra 2,5 e 5;
 - o **50%** nel caso in cui l'ICS medio del triennio sia compreso tra 5 e 7,5;
 - o **25%** nel caso in cui l'ICS medio del triennio sia compreso tra 7.5 e 10.
- 4.9 A fine di procedere all'attività di verifica e controllo delle compensazioni, la Società trasmette all'Amministrazione, entro il termine improrogabile del 30 giugno del terzo anno di ciascun Periodo Regolatorio, una relazione e un nuovo PEF, in cui vengono indicati, unitamente ai documenti giustificativi:
- i consuntivi registrati dalle variabili economiche di cui agli schemi di contabilità analitica nel primo e secondo anno del periodo regolatorio;
 - la previsione a fine anno di tali variabili per l'anno in corso;
 - i valori previsti per i successivi Periodi Regolatori;
 - la conseguente eventuale proposta di aggiornamento del documento "Piano economico finanziario dell'Aggiudicatario" di cui all'Allegato β.
- 4.10 Entro il successivo 30 settembre l'Amministrazione, richiesti eventuali chiarimenti o documenti, comunica alla Società l'accoglimento della proposta di aggiornamento della Compensazione come formulata, ovvero i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. In tal secondo caso, la Società, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare all'Amministrazione proprie osservazioni scritte ed eventuale ulteriore documentazione.
- 4.11 All'esito, l'Amministrazione entro il 31 dicembre chiude la fase di verifica e:
- se al primo o secondo periodo regolatorio aggiorna l'Allegato β al contratto di servizio a valere per il successivo Periodo Regolatorio
- 4.12 se al terzo periodo regolatorio, procede eventualmente al rimborso della compensazione di cui al punto 4.8.a.